

PROGRAMMA ITACA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI SCOLASTICI ALL'ESTERO

in favore dei figli o orfani ed equiparati

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

"Sul punto di iniziare il viaggio verso Itaca, chiedi agli dèi che lunga sia la strada, ricca di incontri, di esperienze piena...." (Itaca, Kostas Kavafis)

Anno Scolastico 2025/2026

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, Bandi e Fatturazione >> Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi.

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

Indice

Art. 1	Soggetti del concorso
Art. 2	Oggetto e finalità del concorso
Art. 3	Requisiti di ammissione al concorso
Art. 4	Credenziali di accesso dell'utente richiedente
Art. 5	Attestazione ISEE
Art. 6	Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online
Art. 7	Graduatorie dei potenziali aventi diritto al beneficio
Art. 8	Adempimenti a cura del richiedente degli ammessi con riserva
Art. 9	Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive
Art. 10	Importo della borsa di studio e modalità di erogazione
Art. 11	Modalità di trasmissione della documentazione
Art. 12	Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati
Art. 13	Accertamenti e sanzioni
Art. 14	Istanze di riesame
Art. 15	Ricorsi
Art. 16	Responsabile del procedimento

Articolo 1 - Soggetti del concorso

- 1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
- 2. Il **titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici, ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
- 3. Il **beneficiario** è lo studente di scuola secondaria di secondo grado destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
- 4. Sono equiparati ai figli, i giovani studenti in affidamento preadottivo.
- 5. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritti riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi attività lavorativa.
- 6. Il **richiedente**, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione indiretta o di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

 Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all'estero. L'Inps, in particolare, eroga, in favore dell'avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all'estero, organizzato e fornito da un unico soggetto terzo che garantisca il supporto per l'acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali. I soggiorni scolastici predetti devono comprendere almeno le spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, le spese per eventuali visti di ingresso, le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste nazionali relative al Paese ospitante, escluse quelle pasquali e natalizie) ed il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica, l'onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata, e le coperture assicurative individuali indicate all'art. 8, comma 1.

- 2. Il pacchetto dei servizi di cui al comma 1 deve essere fornito, a pena di esclusione dal concorso, da un unico soggetto fornitore. Nel solo caso in cui il soggiorno all'estero venga proposto o organizzato dall'Istituto scolastico frequentato dallo studente, è ammessa la possibilità per il richiedente la prestazione di richiedere i servizi di cui al comma precedente a più fornitori, purché detti servizi, nel loro complesso, compongano l'intero pacchetto di cui al comma medesimo. Non saranno ammesse istanze riferite a soggiorni scolastici che non ricomprendano le spese indicate dettagliatamente al comma 1.
- 3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Inps indice un bando di concorso per l'erogazione di 1.500 borse di studio in favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado, finalizzate a consentire la frequenza, durante l'anno scolastico 2025/2026, di un periodo di studi all'estero, così suddivise in relazione alla destinazione e alla differente durata del soggiorno:

Durata del soggiorno nel corso	Numero di borse di studio		
dell'anno scolastico 2025/2026	Europa	Paesi extra europei	
Intero anno scolastico	n. 330	n. 380	
Semestre	n. 260	n. 320	
Trimestre	n. 80	n. 130	

Per Intero anno scolastico la durata è intesa dal mese di Agosto/Settembre a Maggio/Giugno.

Per Semestre scolastico la durata è intesa dal mese di Agosto/Settembre a Gennaio/Febbraio o dal mese di Gennaio a Maggio/Giugno.

4. Gli importi massimi delle borse di studio che saranno erogate dall'Istituto sono illustrati nel seguente prospetto:

Durata del soggiorno nel corso	Importo massimo borse di studio		
dell'anno scolastico 2025/2026	Europa	Paesi extra europei	
Intero anno scolastico	€ 12.000,00	€ 15.000,00	
Semestre	€ 9.000,00	€ 12.000,00	
Trimestre	€ 6.000,00	€ 9.000,00	

5. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati al comma precedente, l'importo della borsa di studio erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

- 1. Possono partecipare al concorso i giovani di cui all'art. 1, comma 3, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere conseguito la promozione nell'anno scolastico 2023/2024;
 - essere iscritti, all'atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado;

- non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado.
- 2. Il beneficio di cui al presente bando è incompatibile con la fruizione di una borsa di studio Itaca negli anni precedenti. Nel caso in cui lo studente risulti già beneficiario di una borsa Itaca, si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalle graduatorie del soggiorno Programma Itaca.
- 3. Il beneficio è incompatibile con il bando soggiorni vacanza/studio Estate Inpsieme e corsi di lingue che verranno banditi nel 2025.
- Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 3, presentate a favore dello studente assegnatario della borsa di studio Itaca 2025/2026 verranno respinte.

Articolo 4 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

- Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito <u>www.inps.it</u> (nella stringa in alto).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

 Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi,

- qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE 2024 è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente anche avvalendosi della collaborazione degli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.).
- 2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario concorre a determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 7 e l'importo della borsa di studio erogabile, come descritto all'art. 10, comma 1.
- Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2024, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.
- 4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la fascia di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni (22 novembre 2024) dalla data di scadenza del bando. Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica presentata con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, anche se valida e anche se presentata entro la data di scadenza del bando.
- 5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte del richiedente o degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Online il nuovo Portale unico ISEE" e successivamente "Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online

- 1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente online, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it tramite SPID, CIE o CNS, digitando poi nella stringa di ricerca "Portale Prestazioni welfare" e cliccando su "Accedi all'area tematica". Il richiedente può quindi effettuare le successive scelte cliccando su "Gestione domanda" e successivamente cliccare su "Utilizza il servizio" in corrispondenza della voce "Presentazione domanda". Selezionare quindi la voce di interesse e cliccare su "Vai alla prestazione".
- 2. Nel caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare, è necessario che il richiedente faccia pervenire per ciascuno di essi, una propria domanda di partecipazione.
- 3. Nella domanda il richiedente la prestazione deve indicare la destinazione prescelta tra Europa e Paesi extra europei (es. il Regno Unito è considerato destinazione Europea pur non rientrando nei paesi UE) e l'indicazione della durata del soggiorno, tra quelle indicate all'art. 2, comma 3 (intero anno, semestre o trimestre dell'anno scolastico 2025/2026). È possibile, e non obbligatorio, indicare una seconda opzione di destinazione e durata soggiorno. Nel caso in cui lo studente risulti assegnatario dell'eventuale seconda opzione indicata in sede di domanda, la stessa sarà considerata definitiva.
- 4. Qualora lo studente non risulti collocato in posizione utile per l'assegnazione della prima o seconda scelta, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di destinazione e durata pari a quella indicata nella prima opzione, in base al punteggio conseguito, ai fini dell'eventuale scorrimento.
- 5. I voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2023/2024 e i dati relativi al ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2023/2024, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e non dovranno essere indicati in fase di domanda. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 22 novembre 2024) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare ciclo di studi e i voti

preacquisti qualora si rilevino difformità, o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione. I voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione non saranno acquisiti dal MIM e non dovranno essere indicati in caso di inserimento manuale.

6. Qualora le materie siano state valutate sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

ОТТІМО	DISTINTO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE
(ed equivalente)				
10	9	8	7	6

- 7. Restano ferme le equivalenze disposte da ogni singolo Istituto. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico, né in voti né in giudizi. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
- La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell'anno scolastico 2023/2024, nonché l'indicazione dei voti non riferita a quelli conseguiti nel mese di giugno, comporterà l'esclusione dal concorso.
- 9. L'IBAN del conto corrente postale o bancario italiano o della carta prepagata senza limiti di importo abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione dovrà essere indicato nella fase successiva di gestione beneficio per i soli vincitori.
- 10. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata.
- 11. Può essere presentata una sola domanda. La domanda può essere ripresentata, entro la data di scadenza del bando, solo nel caso in cui si voglia modificare la tipologia e la durata del soggiorno o per errata indicazione del beneficiario. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda presentata.

L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica, l'accettazione della domanda o il rigetto, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti.

Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 22 novembre 2024) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite al merito scolastico, al diritto del titolare, status di orfano ed ISEE.

L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 13 del presente bando.

- 12. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
- 13. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2024 e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 novembre 2024.

Articolo 7 – Graduatorie dei potenziali aventi diritto al beneficio

1. L'Istituto, entro il **12 dicembre 2024**, pubblicherà sul sito www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie dei potenziali aventi diritto

alla borsa di studio elaborate secondo i criteri di cui ai commi successivi e distinte per tipologia di soggiorno:

- Intero anno Europa;
- Intero anno Extra Europa;
- Semestre Europa
- Semestre Extra Europa
- Trimestre Europa
- Trimestre Extra Europa
- 2. Le graduatorie sono redatte, attraverso procedura informatizzata, sulla base della media matematica dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2023/2024 in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2024 relativo al nucleo familiare in cui compare lo studente che partecipa al concorso. Ove non sia presente il valore di indicatore ISEE, lo studente sarà collocato in coda agli studenti con pari media scolastica in ordine decrescente di età anagrafica.
- Ai fini della formazione della graduatoria, nella domanda dovranno indicarsi tutti i voti conseguiti nell'anno scolastico 2023/2024, ad esclusione del voto di religione e di condotta, secondo quanto indicato all'art. 6, comma 5.
- 4. In caso di parità di punteggio conseguito, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
- 5. Gli orfani e loro equiparati, come definiti all'art. 1, commi 4 e 5, hanno diritto di precedenza in graduatoria, in caso di parità di media scolastica, a prescindere dal valore dell'indicatore ISEE. In caso di parità di media scolastica tra più orfani e loro equiparati, si terrà conto, ai fini della graduatoria, del valore crescente di indicatore ISEE e, a parità di valore dell'attestazione ISEE, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore. Ove non sia presente il valore di indicatore ISEE a parità di media scolastica sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
- 6. Solo gli assegnatari del beneficio potranno accedere alla sezione "Gestione benefici", per gli adempimenti di cui all'art. 8.

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente degli ammessi con riserva

- 1. A decorrere dal giorno 9 gennaio 2025 ed entro il 11 febbraio 2025 il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura sul sito www.inps.it, cliccare su "Accedi" in alto a destra ed accedere attraverso le proprie credenziali di accesso (SPID/CIE/CNS). Quindi dovrà digitare "Prestazioni Welfare" e successivamente cliccare su "Gestione Benefici". Accedendo alla funzione si visualizzerà il beneficio e sarà possibile effettuare i seguenti adempimenti, con le modalità indicate all'art. 11:
 - 1.1 caricare in procedura un documento, comunque denominato, che attesti che la scuola italiana ha preso atto del periodo di studio che lo studente intende svolgere all'estero e ha dato, eventualmente, indicazioni sulla procedura da seguire per il riconoscimento di detto periodo ai fini del proseguimento del percorso scolastico;
 - 2.1 caricare in procedura copia dell'accordo/contratto sottoscritto con un unico fornitore (soggetto privato o istituto intermediario) ovvero i contratti eventualmente sottoscritti con più fornitori nel caso previsto dall'art. 2, comma 2. In tale ultimo caso, andrà allegato anche il programma proposto/organizzato dall'Istituto straniero. Nell'accordo/contratto dovranno indicarsi, oltre ai riferimenti che consentano l'individuazione delle parti e del beneficiario della prestazione, i seguenti dati:
 - codice fiscale/partita iva del fornitore indicando la stessa denominazione risultante dall'anagrafe tributaria;
 - la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto,
 riferita a quelle indicate nel presente bando di concorso;
 - il costo complessivo del soggiorno a carico dell'avente diritto, comprensivo almeno delle spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, delle spese per eventuali visti di ingresso, delle spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, delle spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste

nazionali relative al Paese ospitante, escluse quelle pasquali e natalizie) ed il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica, dell'onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata, e delle seguenti coperture assicurative individuali in favore del partecipante al soggiorno:

- furto, perdita o smarrimento e danneggiamento bagagli;
- responsabilità civile verso terzi;
- infortuni;
- assicurazione medico-sanitaria, che copra anche l'evento pandemico, obbligatoria per i paesi extra UE;
- copertura contro il rischio di annullamento del viaggio che copra anche il rischio di epidemie o malattie pandemiche riconosciute, come il Covid-19;
- garanzia e assistenza/assicurazione in caso di rientro anticipato a cura del fornitore;
- l'impegno del soggetto fornitore a garantire il supporto per l'acquisizione, presso la scuola italiana e straniera, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali;
- 3.1 compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui al precedente 2.1;
- 4.1 rendere in procedura informatizzata formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate, nel caso di cui all'art. 2, comma 2, nei casi previsti dal successivo art. 12 del presente bando;
- 5.1 caricare in procedura copia della fattura relativa al beneficiario della prestazione, per l'importo corrispondente all'50% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 100% del costo

del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto per legge ad emettere fattura (es. Onlus), dovrà essere prodotto un documento equipollente (es. Nota di debito) che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente/beneficiario. Nel solo caso in cui il soggiorno all'estero venga proposto o organizzato dall'Istituto scolastico frequentato dallo studente, in luogo della fattura, è possibile presentare un preventivo di spesa complessivo sottoscritto dall'Istituto scolastico proponente o organizzatore del soggiorno;

- 2. È onere del richiedente assicurarsi che il fornitore prescelto abbia preso visione del presente Bando e di tutti gli adempimenti a suo carico.
- 3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.

Articolo 9 - Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive

- L'Istituto procederà all'eventuale primo scorrimento delle graduatorie, entro il 27 febbraio 2025. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti, di cui all'art. 8, entro il 28 marzo 2025. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
- 2. L'Istituto procederà all'eventuale secondo scorrimento delle graduatorie, entro l'11 aprile 2025. I beneficiari subentrati a seguito del secondo scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti, di cui all'art. 8, entro il 9 maggio 2025. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
- Ultimato lo scorrimento, l'Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale <u>www.inps.it</u>, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 10 – Importo della borsa di studio e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore della borsa di studio erogabile in favore di ciascun beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE	% della borsa rispetto al valore massimo
Inferiore a 8.000,00 euro	89%
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	84%
da 16.000,01 a 20.000,00 euro	78%
da 20.000,01 a 24.000,00 euro	74%
da 24.000,01 a 28.000,00 euro	70%
da 28.000,01 a 32.000,00 euro	66%
da 32.000,01 a 36.000,00 euro	62%
da 36.000,01 a 44.000,00 euro	58%
da 44.000,01 a 56.000,00 euro	54%
Oltre 56.000,00 euro (o in caso di mancata presentazione di DSU valida)	50%

- 2. Per i vincitori e i beneficiari subentrati a seguito di scorrimento, relativi ai soggiorni di durate pari all'intero anno scolastico, semestre e trimestre entro il mese di **luglio 2025**, l'Istituto disporrà nei confronti del richiedente la prestazione il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2.
- 3. Per i soggiorni di durata pari all'intero anno scolastico, l'Inps erogherà al richiedente la prestazione il restante 50% in due *tranche*, ciascuna di misura pari

al 25% dell'importo della borsa di studio, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. La prima tranche verrà erogata entro il mese di **febbraio 2026,** previa verifica dell'avvenuta acquisizione in procedura entro il mese di dicembre 2025 (le date di apertura e chiusura allegazione intermedia verranno comunicate via email) dell'attestato di frequenza intermedia, o documento equipollente (es. pagella), del beneficiario presso la scuola straniera e copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno. La seconda e ultima tranche verrà erogata entro il mese di **settembre 2026**, a seguito dell'acquisizione in procedura entro il mese di luglio 2026 (le date di apertura e chiusura allegazione finale verranno comunicate via email) dell'attestato, o documento equipollente (es. pagella), di avvenuta conclusione del percorso di studio presso la scuola straniera (riportante la data di fine percorso di studio) e copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno.

4. Per i soggiorni di durata pari al trimestre o semestre, fermo restando l'acconto di cui al comma 3, l'Inps erogherà al richiedente la prestazione previa acquisizione in procedura dell'attestato, o documento equipollente (es. pagella), di conclusione del percorso di studi presso la scuola straniera (riportante la data di fine percorso di studio) e della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno, una seconda ed ultima tranche, pari al restante 50% dell'importo della borsa di studio, a conclusione del percorso formativo, entro il mese di marzo 2026 (se il percorso di studi si è concluso entro il mese di gennaio/febbraio 2026, le date di apertura e chiusura allegazione finale verranno comunicate via email) o entro il mese di settembre

2026 (se il percorso di studi si è concluso entro il mese di **luglio 2026**, le date di apertura e chiusura allegazione finale verranno comunicate via email).

Nel caso in cui la documentazione non sia stata acquisita in procedura entro le suddette date, il pagamento non potrà essere effettuato alle scadenze sopra indicate ma sarà posticipato alla prima data utile successiva all'acquisizione della documentazione.

Articolo 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione di cui al presente Bando dovrà essere acquisita mediante apposita procedura informatica salvo quanto disposto dall'articolo 8.

Articolo 12 – Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati

- Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di mancata partenza o di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato.
- 2. Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione non sarà tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto ma non si procederà alla corresponsione delle tranche successive. Ove le già menzionate tranche siano già state corrisposte, il richiedente la prestazione è tenuto alla relativa restituzione.
- 3. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi inerenti allo studente o un familiare entro il I grado, opportunamente documentati e non coperti da assicurazione annullamento, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione. In caso di rientro anticipato l'evento morboso relativo allo studente dovrà essere certificato nel luogo dove lo studente frequenta il soggiorno scolastico, in data antecedente al rientro in patria.
- 4. In caso di rientro dopo la metà del percorso, per i motivi di cui al comma 3, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del richiedente. Tale documento dovrà

- essere caricato in procedura anche se nella prima fase di cui all'art. 8 era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno.
- 5. Le disposizioni del presente articolo disciplinano esclusivamente i rapporti tra l'Istituto e il soggetto richiedente, di cui al presente bando. Mentre i rapporti tra il soggetto richiedente e la società fornitrice del servizio sono regolati dall'apposito contratto che stabilisce diritti e obblighi tra le parti (soggetto richiedente e società fornitrice del servizio).

Articolo 13 – Accertamenti e sanzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.
- 2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
- 3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000.

Articolo 14 – Istanze di riesame

- Eventuali istanze di riesame avverso l'esclusione dalle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di rigetto, alla Sede Provinciale competente per territorio.
- 2. Le istanze di riesame avverso il posizionamento nelle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle

graduatorie, alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, via A. Ballarin 42, 00142 Roma o in alternativa tramite PEC all'indirizzo:

dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it

Articolo 15 - Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 16 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione provinciale INPS/Polo welfare, competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Roma, 9 ottobre 2024

f.to in originale
Giorgio Fiorino
Direttore centrale